



**Circolo Tennis Giotto
Associazione Sportiva Dilettantistica**

**PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E
IRREGOLARITÀ**

ai sensi del D.lgs. 39 del 28.2.2021

Ultimo aggiornamento: 3 settembre 2024

Sommario

1 – SCOPO	3
2 - SOGGETTI E OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI.....	4
2.1 I segnalanti.....	4
2.2 Le violazioni oggetto di segnalazione	4
2.3 Referente per le segnalazioni.....	4
3 - CANALI DI SEGNALAZIONE.....	5
3.1 Canali di segnalazione interna - modalità di segnalazione e destinatari.....	5
3.2 Contenuto delle segnalazioni.....	5
3.2 Attività istruttoria conseguente alle segnalazioni	6
3.3 Riscontro delle segnalazioni	6
3.4 Obbligo di riservatezza e trattamento dati personali	6
3.5 Canali di segnalazione esterna.....	7
4 - RESPONSABILITÀ	9
5 - MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE.....	10
Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante.....	10
5.1 Divieto di ritorsione o discriminazione	10
6 - DIFFUSIONE E RECEPIMENTO	12
7 - ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE	12
8 - MODELLI CORRELATI	13



1 – SCOPO

Scopo del presente processo è quello di tutelare coloro che segnalano abusi, violenze e discriminazioni e comunque reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito e in occasione del proprio rapporto con l'Ente e a promuovere "una "coscienza sociale" all'interno dei luoghi di lavoro, che invogli il singolo ad attivarsi per denunciare all'autorità ovvero anche al proprio datore di lavoro, eventuali illeciti di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative.

La procedura mira, inoltre, a rimuovere i possibili fattori che possono disincentivare il ricorso alla segnalazione, quali dubbi e incertezze circa:

- la procedura da seguire;
- i timori di ritorsioni o discriminazioni da parte dei vertici aziendali, dei superiori gerarchici, etc.
- l'eventuale rivelazione di segreti di ufficio o professionali.

In tale prospettiva, il proposito perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al segnalante chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché le forme di tutela offerte nel nostro ordinamento.

2 - SOGGETTI E OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

2.1 I segnalanti

La presente procedura si applica ai:

- a) lavoratori subordinati del Circolo Tennis Giotto ASD ;
- b) lavoratori autonomi del Circolo Tennis Giotto ASD ;
- c) collaboratori del Circolo Tennis Giotto ASD ;
- d) liberi professionisti e i consulenti del Circolo Tennis Giotto ASD ;
- e) volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti del Circolo Tennis Giotto ASD ;
- f) soci, tesserati e non, del Circolo Tennis Giotto ASD ;
- g) fornitori, clienti del Circolo Tennis Giotto ASD ;
- h) genitori di allievi o soci minorenni del Circolo Tennis Giotto ASD ;
- i) soci e chiunque frequenta le aree del Circolo a qualunque titolo o comunque abbia avuto contatti rilevanti con Circolo Tennis Giotto ASD .

2.2 Le violazioni oggetto di segnalazione

La segnalazione, da parte dei soggetti di cui sopra, deve comunque essere basata sulla buona fede o su una ragionevole convinzione, di segnalazioni circostanziate di condotte illecite fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni devono avere ad oggetto “violazioni”, ossia comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1. comportamenti rilevanti descritti nell'art. 3 del Regolamento FITP, nell'art. 3 del Principi Fondamentali del CONI e nel capitolo 1, articolo 1 delle Linee Guida FITP, ossia ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale e in particolare:
 - a. l'abuso psicologico;
 - b. l'abuso fisico;
 - c. la molestia sessuale;
 - d. l'abuso sessuale;
 - e. la negligenza;
 - f. l'incuria;
 - g. l'abuso di matrice religiosa;
 - h. il bullismo, il cyberbullismo;
 - i. i comportamenti discriminatori.
2. violazioni del Codice di Comportamento del Circolo Tennis Giotto ASD;
3. violazioni dell'Ordinamento sportivo;
4. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
5. ogni altra violazione che leda gli interessi privati o pubblici, anche sovranazionali;

2.3 Referente per le segnalazioni

Il Circolo Tennis Giotto ASD ha istituito la figura **Responsabile AVD** delegato allo svolgimento delle mansioni di:

- Responsabile alla Tutela dei Minori di cui all'articolo 33, comma 6 D.lgs. 36/2021.
- Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui all'art. 18 co. 3 del regolamento FITP e di cui all'art. 33 del d.lgs. 36/2021.

I riferimenti del Responsabile AVD per il Circolo Tennis Giotto ASD sono esposti presso la sede dell'Associazione e pubblicati sul sito web: www.ctgiotto.it.

3 - CANALI DI SEGNALAZIONE

3.1 Canali di segnalazione interna - modalità di segnalazione e destinatari

Circolo Tennis Giotto ASD mette a disposizione di tutte le persone che lavorano, a qualsiasi titolo:

- la presente procedura operativa;
- il modulo per la segnalazione delle violazioni (Allegato 4.1);

Procedura, modulo e informativa, sono mantenuti aggiornati dal Consiglio Direttivo, e resi disponibili a chiunque, mediante pubblicazione in apposita sezione sul sito web di Circolo Tennis Giotto ASD (www.ctgiotto.it).

Eventuali copie cartacee possono essere consegnate, su richiesta, dalla segreteria dell'Associazione.

Viene inoltre affissa sulla bacheca aziendale l'informativa in ordine alla presente procedura, alla sua finalità e ai canali di segnalazione utilizzabili.

La segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile AVD cui è affidata la protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo Registro delle segnalazioni (Allegato 4.2).

La segnalazione ricevuta da qualsiasi altro soggetto deve essere in originale in busta chiusa, con gli eventuali allegati. Il ricevente deve inoltrare in maniera tempestiva la documentazione al Responsabile AVD dell'Associazione.

L'identità del segnalante viene conservata agli atti a disposizione delle Autorità Giudiziarie.

La trasmissione della segnalazione deve avvenire nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

Con l'ottica di garantire quanto più possibile la riservatezza del segnalante e di tutelare quest'ultimo da ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, l'Associazione ha predisposto più canali che consentono di presentare segnalazioni circostanziate:

- a) tramite la casella mail del Responsabile AVD (ctgiotto.segnalazioni@gmail.com) la cui password è a conoscenza esclusiva dello stesso Responsabile;
- b) tramite raccomandata da inviare presso la sede legale dell'Associazione. Per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale";
- c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale dal Responsabile AVD.

Il Responsabile AVD decide se la segnalazione deve essere considerata e conseguentemente registrata.

È assicurata al denunciante la massima confidenzialità e protezione dei dati.

Il Responsabile AVD è responsabile della confidenzialità dei dati contenuti nella segnalazione.

Se il denunciante è disponibile a collaborare ulteriormente, potrà far pervenire dati o documenti ulteriori (anche in forma anonima).

A discrezione del Responsabile AVD, il segnalante può essere reso edotto dello stato della procedura.

Dopo l'archiviazione del caso, i dati verranno cancellati automaticamente entro 2 anni.

Qualora il segnalante preferisca rimanere anonimo, può segnalare, oltre che con la modalità a) e b) espresse sopra:

- non compilando la sezione "anagrafica segnalante" del modulo;
- non sottoscrivendo tale modulo;
- non indicando il mittente o utilizzando uno pseudonimo o un nome di fantasia.

Per ogni segnalazione pervenuta il Responsabile AVD informerà entro 7 giorni il segnalante:

- dell'avvenuta presa in carico della segnalazione;
- della eventualità di essere ricontattato per acquisire ulteriori elementi utili alle indagini;
- della possibilità di integrare o aggiornare i fatti oggetto della segnalazione iniziale, se venuto a conoscenza di ulteriori informazioni.

Il monitoraggio sulla funzionalità dei suddetti canali di comunicazione è garantito dal Responsabile AVD.

3.2 Contenuto delle segnalazioni

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Responsabile AVD di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Il contenuto delle segnalazioni deve essere preciso e concordante.

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- (eventualmente) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Associazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

3.2 Attività istruttoria conseguente alle segnalazioni

Qualora il Responsabile AVD non ritenga la segnalazione manifestamente infondata, è tenuto ad avviare una attività istruttoria interna che preveda:

- la richiesta di eventuali chiarimenti al segnalante, ove necessario;
- l'assunzione di informazioni da parte di soggetti che siano in grado di riferire in merito ai fatti oggetto della segnalazione;
- la richiesta ai settori interessati di eventuale documentazione inerente i fatti oggetto di segnalazione;
- l'assunzione di informazioni e/o documentazione anche all'esterno dell'Associazione, ove possibile;
- l'invio di una relazione conclusiva al Consiglio Direttivo (o, nel caso la segnalazione riguardi un comportamento di un consigliere, agli altri consiglieri) che esponga le conclusioni del Responsabile AVD e proponga eventuali provvedimenti disciplinari, interventi tesi alla rimozione dei fatti fonte di violazione ed eventualmente nei confronti degli organi di giustizia sportiva o ordinaria.

3.3 Riscontro delle segnalazioni

Il Responsabile AVD fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla presentazione della segnalazione.

3.4 Obbligo di riservatezza e trattamento dati personali

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 24/2023:

- a) nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale (ovvero fino alla permanenza del segreto degli atti nella fase di indagini preliminari);
- b) nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- c) nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e

ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

3.5 Canali di segnalazione esterna

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- b) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

A) Segnalazioni all'Ufficio per la Tutela FITP

Il principale canale di segnalazione esterna è costituito dall'Ufficio per la Tutela istituito presso la FITP (<https://www.fitp.it/Federazione/Federazione-Trasparente/ufficio-per-la-tutela-contro-la-violenza-di-genere-nello-sport>) presso cui sono disponibili i seguenti canali:

- casella di posta ordinaria all'indirizzo della Federazione, alla cortese attenzione dell'Ufficio per la Tutela contro la violenza di genere nello sport.
- Al fine di assicurare la riservatezza della segnalazione, è necessario che la stessa venga inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante e un canale di contatto che possa essere utilizzato dall'Ufficio per la tutela in via riservata per fornire i riscontri previsti (e-mail personale, telefono, indirizzo postale del segnalante), unitamente alla copia di un documento di identità e, nella seconda, l'oggetto della segnalazione.
- Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta che rechi all'esterno la dicitura "*Riservata all'Ufficio per la tutela contro la violenza di genere nello sport*";
- casella di posta elettronica: ufficio.tutela@fitp.it;
- incontro diretto presso la sede della Federazione su esplicita richiesta del segnalante, tramite l'indirizzo e-mail di cui sopra.

B) Segnalazioni alla Procura Federale FITP

Altro canale di segnalazione esterna è costituito dalla Procura Federale presso la FITP presso cui sono disponibili i seguenti canali:

- tel. 06.98372208
- fax 06.98372235
- email procura@fitp.it
- Pec procura@pec.federtennis.it

C) Segnalazioni all'ANAC

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha inoltre attivato un canale di segnalazione esterna raggiungibile al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro



sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

D) Autorità Giudiziaria Ordinaria

Ulteriore canale esterno è rappresentato dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, in sede civile o in sede penale, attivabile secondo le procedure di legge:

- denuncia, querela, esposto in sede penale
- ricorso e/o citazione in sede civile.

4 - RESPONSABILITÀ

Le responsabilità del processo sono demandate al Responsabile AVD quale destinatario delle segnalazioni per:

- Protocollare le comunicazioni in entrata e tenere aggiornato il Registro delle segnalazioni (Allegato 4.2);
- Garantire la conservazione e la privacy della documentazione originale inerente le segnalazioni in appositi archivi cartacei/informatici, con opportuni standard di sicurezza/riservatezza resi disponibili;
- Monitorare i canali di comunicazione (mail dedicate, posta ordinaria e raccomandate);
- Valutare approvazione delle richieste di adozione di misure organizzative e/o l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti disciplinari e/o l'avvio di azioni giudiziarie;
- Aggiornare e mettere a disposizione i moduli per la segnalazione delle violazioni (Allegato 4.1);
- Segnalare, valutata la sussistenza degli elementi, l'ipotesi di discriminazione al Consiglio Direttivo;
- Segnalare, valutata la sussistenza degli elementi, l'ipotesi di discriminazione all'Ufficio per la Tutela FITP.

5 - MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante

L'organizzazione assicura che le informazioni raccolte, relative alla segnalazione, rimangano riservate fatta eccezione per i casi in cui:

- il segnalante esprima il proprio consenso alla divulgazione (trattamento) dei propri dati personali;
- sia richiesta dalla normativa (ad esempio, se sia necessario coinvolgere le Autorità);
- sia finalizzata alla salvaguardia della salute o della sicurezza delle persone;
- risulti indispensabile alla difesa, in sede di audizione del segnalato, ai fini della presentazione di memorie difensive; l'indispensabilità deve essere motivata e dimostrata;
- sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In particolare:

- Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
- Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La divulgazione non autorizzata dell'identità del segnalante oppure di informazioni in base a cui la stessa si possa dedurre, è considerata una violazione della presente Procedura.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

5.1 Divieto di ritorsione o discriminazione

Per "ritorsive" e/o "discriminatorie" si intendono le misure e le azioni poste in essere nei confronti del segnalante, in particolare:

- le azioni disciplinari ingiustificate nei confronti di dipendenti e collaboratori;
- le molestie e/ ritorsione nell'ambito dell'Associazione;

In particolare costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

- j) i danni alla reputazione della persona;
- k) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- m) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'elencazione ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

Il Circolo Tennis Giotto ASD non consente e non tollera alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro del dipendente che effettua una segnalazione per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Il soggetto che ritenga di aver subito una discriminazione per aver effettuato una segnalazione, riferisce i fatti al Responsabile AVD e/o al Presidente e/o a un Consigliere i quali, valutata la sussistenza degli elementi, segnalano l'ipotesi di discriminazione al Consiglio Direttivo, che valuta tempestivamente:

- l'opportunità/necessità di adottare provvedimenti atti a ripristinare la situazione e/o a rimediare agli effetti negativi della discriminazione;
- la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.

Le richieste di adozione di misure organizzative e/o l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti disciplinari e/o l'avvio di azioni giudiziarie sono di competenza del Consiglio Direttivo per approvazione.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 c.c.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, al solo scopo di danneggiare il segnalato o a fini opportunistici.

6 - DIFFUSIONE E RECEPIMENTO

Il Circolo Tennis Giotto ASD mette a disposizione di tutti i frequentatori, a qualsiasi titolo;

- la presente procedura operativa;
- il modulo per la segnalazione delle violazioni (Allegato 4.1);

Procedura, modulo e informativa, sono mantenuti aggiornati dal Consiglio Direttivo e resi disponibili in apposita sezione sul sito web della società tramite link presente sulla pagina www.gtgiotto.it anche a beneficio degli esterni.

Eventuali copie cartacee possono essere consegnate, su richiesta, dalla segreteria dell'Associazione.

Viene inoltre affissa sulla bacheca aziendale informativa in ordine alla presente procedura, alla sua finalità e ai canali di segnalazione utilizzabili.

Il Consiglio Direttivo (o la funzione da essa incaricata), assicura:

- la disponibilità, la tenuta e l'aggiornamento di tale documentazione;
- la trasmissione della presente procedura operativa, del modulo di segnalazione e l'Informativa relativa al trattamento dei dati personali.

La disponibilità della presente Procedura di segnalazione è comunicata a ogni soggetto, dipendente o collaboratore, del Circolo Tennis Giotto ASD tramite un apposito verbale di consegna a cura della funzione incaricata.

Nel caso di nuove assunzioni, il Consiglio Direttivo assicura la consegna ed il recepimento della presente procedura da parte del candidato all'atto dell'assunzione, con l'ausilio, ove opportuno, della funzione incaricata.

7 - ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni, il Responsabile AVD aggiorna il registro delle segnalazioni (Allegato 4.2) assicurando la conservazione e l'archiviazione di tutta la relativa documentazione di supporto originale inerente alle segnalazioni in appositi archivi cartacei/informatici, con i più elevati standard di sicurezza/riservatezza.

A tal proposito l'accesso a tali documenti è segregato e garantito del Responsabile AVD stesso.

I dati personali raccolti nell'ambito di una segnalazione, interna ed esterna, e la relativa documentazione sono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del Responsabile AVD mediante conservazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del Responsabile AVD. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Responsabile AVD, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.



8 - MODELLI CORRELATI

Allegato A Modulo per le Segnalazioni delle Violazioni;
Allegato B Registro delle Segnalazioni;